



*REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO STRATEGICO PER IL CONTROLLO
ANALOGO CONGIUNTO*

DI

ASIA TRENTINO S.R.L.

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del _____.

Rev giugno 2025

Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	1
Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede	1
Art. 3 – Competenze.....	2
Art. 4 – Piano annuale dei controlli, controlli concomitanti ed ex post	4
Art. 5 - Convocazione, voto e verbale.....	4
Art. 6 - Funzionamento del Comitato	5
Art. 7 - Rapporti tra Società e Comitato	6
Art. 8 – Approvazione e modifiche del regolamento	7
ALLEGATO A – Area territoriale di riferimento dei Comuni soci	8

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'art. 22 dello Statuto di ASIA Trentino S.r.l. (di seguito "statuto") ha istituito il Comitato Strategico per il Controllo analogo congiunto (di seguito "Comitato") attribuendogli le funzioni di vigilanza, verifica ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai Soci l'esercizio di un controllo sulla società - ex ante, concomitante ed ex post sulle attività societarie - analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- 2) Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato e la conseguente organizzazione del controllo.
- 3) Il Comitato costituisce lo strumento di raccordo tra tutti gli enti soci per l'esercizio del controllo analogo e, pertanto, i suoi componenti dovranno regolarmente rapportarsi con gli enti soci.
- 4) Lo Statuto individua, all'art. 23 le decisioni da sottoporre al controllo ex ante (preventivo del Comitato) nonché le regole di funzionamento minime del Comitato medesimo rimandando all'approvazione di apposito regolamento la definizione delle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dell'Assemblea dei soci.
- 5) Il controllo analogo, effettuato dai Soci anche per il tramite dell'attività del Comitato, è esercitato su ASIA Trentino S.r.l. (di seguito la "Società") anche per le società controllate (di seguito "società del Gruppo") eventualmente costituite.

Art. 2 – Nomina, composizione, durata e sede

- 1) Il Comitato è composto da un numero di membri come specificato nello Statuto.
- 2) Il Comitato viene eletto nel corso della prima Assemblea dei Soci nei limiti di cui all'art. 22 dello Statuto.
- 3) Possono essere eletti membri del Comitato i Sindaci dei Comuni soci o assessori del medesimo Comune dagli stessi delegati o legali rappresentanti degli Enti Pubblici soci o delegati degli stessi.
- 4) I membri del Comitato sono eletti per ciascuna delle aree territoriali di cui alle tabelle dell'**Allegato A** al presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse.
- 5) Il sindaco del Comune di maggioranza relativa delle quote sociali di partecipazione o suo assessore delegato è membro di diritto del Comitato.
- 6) I membri del Comitato sono individuati dalle singole aree territoriali di cui all'Allegato A con almeno l'80% dei voti favorevoli del capitale sociale.

- 7) Oltre ai rappresentanti dei territori di cui all'Allegato A e del Comune di maggioranza relativa, l'Assemblea dei Soci individuerà **il settimo rappresentante con almeno l'80% dei voti favorevoli del capitale sociale**.
- 8) Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.
- 9) I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, come previsto all'art.22 dello Statuto e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo.
- 10) Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco o assessore del relativo Comune, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto. In caso che l'occorrenza di cui al precedente periodo sia relativa al Comune con maggioranza relativa subentra di diritto in seno al Comitato il Sindaco o assessore da esso delegato o Commissario straordinario del Comune medesimo.
- 11) Il Comitato, tra i suoi membri, elegge con le maggioranze di cui all'Art. 22 dello Statuto e con voto favorevole del Comune maggiormente rappresentativo un Presidente e un vice Presidente, ai sensi dell'art. 23 terzultimo comma, dello Statuto, che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
- 12) Il Comitato si riunisce presso la sede amministrativa della Società, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente del Comitato, purché posta entro i limiti territoriali dei Comuni soci. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.
- 13) Le riunioni del Comitato potranno essere svolte anche a distanza per il tramite di sistemi di videoconferenza purché siano rispettate le condizioni già previste dallo Statuto di ASIA Trentino Srl per tali situazioni con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Competenze

- 1) Il Comitato esprime, in rappresentanza di tutti gli Enti Soci secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, indicazioni per la Società secondo le competenze attribuitegli dallo Statuto.

- 2) Gli atti o le decisioni per i quali è previsto dall'art. 23 dello Statuto un'approvazione preventiva da parte del Comitato, dovranno essere comunque approvati dallo stesso prima della loro adozione da parte dell'organo amministrativo o da altro soggetto avente le deleghe per l'adozione degli stessi.
- 3) I pareri preventivi resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo da parte dei Soci ed influiscono sulla competenza gestoria e la relativa autonomia decisionale attribuite al C.d.A. dallo Statuto.
- 4) Il Comitato verifica l'adozione dei regolamenti in merito all'assunzione dei dirigenti e al reclutamento dei dipendenti, all'affidamento degli incarichi, all'affidamento e all'acquisto di beni e servizi, verifica il rispetto da parte della Società di tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente ed acquisisce la documentazione. A tal fine il Comitato opera anche attraverso l'Organo di Controllo, l'Organismo di Vigilanza O. di V. e l'organo deputato alla revisione contabile della società. Inoltre, anche al fine di agevolare i flussi informativi tra la società e il Comitato, sarà progressivamente istituito all'interno della società un ufficio denominato "*internal auditing*" in staff al Presidente della società, che avrà funzioni di segreteria e coordinamento tra i diversi organismi.
- 5) I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società, nei limiti delle competenze attribuite al Comitato.
- 6) Il Comitato è tenuto a rispondere entro 15 giorni consecutivi dalla presentazione dell'istanza.
- 7) Il Comitato, in occasione di seduta assembleare, relazionerà all'assemblea, almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione dell'approvazione del Bilancio societario, circa le attività poste in essere per rendere effettivo e pregnante il controllo analogo, previo invio a tutti gli enti soci delle relazioni circa l'attività svolta.
- 8) Ai fini della nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione della società, il Comitato richiederà alla società di indire una procedura per la raccolta di candidature su cui il Comitato si determina in tempi congrui per il rispetto dei termini di decadenza dell'organo amministrativo. Il Comitato, successivamente all'espletamento della procedura per la raccolta delle candidature da parte dell'organo

amministrativo, delibererà i nominativi da indicare all'Assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo.

Art. 4 – Piano annuale dei controlli, controlli concomitanti ed ex post

- 1) Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato con il supporto *dell'internal auditing* della società delibera un **piano annuale dei controlli (PAC)** concomitanti ed ex post che intende sviluppare l'anno successivo. Il piano dovrà in particolare individuare gli atti o le procedure organizzative che saranno soggette al controllo nonché un programma di audizioni di amministratori, dirigenti, quadri previste.
- 2) L'organo amministrativo, i dirigenti e tutta l'organizzazione societaria dovrà fornire massima collaborazione nella realizzazione del piano dei controlli di cui al precedente punto.
- 3) Il Comitato relazionerà all'assemblea dei soci sull'esito dei controlli realizzati a consuntivo oltre a rapportarsi con l'Assemblea medesima, con l'Organo di Controllo, l'organo di revisione l'O. di V., il RPCT o qualsivoglia ulteriore organismo societario in caso emergano anomalie o incongruenze nel corso dei controlli.
- 4) Il Comitato potrà inoltre effettuare controlli, indagini e verifiche non pianificate anche a seguito di eventuali istanze o richieste dei soci.

Art. 5 - Convocazione, voto e verbale

- 1) Il Comitato si riunisce:
 - a) preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea o dell'organo amministrativo se sono posti all'ordine del giorno argomenti rientranti nelle competenze del Comitato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
 - b) qualora ravvisi difformità rispetto agli indirizzi, obiettivi, priorità, direttive generali e piani strategici e gestionali, deliberati dall'assemblea;
 - c) su richiesta di un membro del comitato o di almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione o di numero minimo di 5 Comuni soci;
 - d) ogni volta che il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno e necessario, e comunque almeno tre volte l'anno.
- 2) La riunione è convocata dal Presidente del Comitato mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato a mezzo Pec o posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno.

- 3) La convocazione deve essere inoltrata per conoscenza agli enti soci.
- 4) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite in presenza di almeno 5 su 7 componenti. I membri assenti faranno pervenire entro 24 ore antecedenti la convocazione della riunione del comitato osservazioni scritte in cui si esprima la posizione dei soci di riferimento circa gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta. Il Comitato dovrà tenere conto di tali osservazioni nell'assunzione delle sue decisioni.
- 5) In ogni riunione validamente costituita viene designato all'interno del Comitato un segretario, che dovrà redigere apposito verbale riportante le osservazioni degli enti soci raccolte dal Comitato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà trasmesso a tutti gli enti soci e per conoscenza alla società entro 15 giorni dalla data della seduta.
- 6) Le deliberazioni del Comitato sono assunte con almeno il voto favorevole di 5 su 7 dei membri del Comitato medesimo. Ciascun membro del Comitato esprime un solo voto.
- 7) In caso di deliberazioni su atti o decisioni riguardanti una specifica area territoriale, è necessario il voto favorevole dei rappresentanti della relativa area territoriale.
- 8) Il Comune di maggioranza relativa, in seno al Comitato, esprime un **parere vincolante** sulle seguenti materie:
 - a) L'individuazione, fra i membri del Consiglio di Amministrazione da indicare all'Assemblea, del Presidente;
 - b) Della nomina e delle deleghe da assegnare all'Amministratore delegato ove presente.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato

- 1) Nel corso della prima seduta, da tenersi entro 10 giorni dalla nomina, il Comitato individua per ciascun componente i soci di riferimento attenendosi al criterio delle aree territoriali di riferimento di ciascun membro di cui **all'Allegato A** al presente regolamento.
- 2) Ogni membro del Comitato trasmette via PEC ai rappresentanti legali degli enti di riferimento la documentazione ricevuta dalla società al fine di richiederne loro osservazioni prima della riunione del comitato stesso.
- 3) I membri del comitato di ciascuna area territoriale di cui **all'Allegato A** convocano la riunione dei rappresentanti legali degli enti di riferimento obbligatoriamente se gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono

relativi a modifiche statutarie, operazioni societarie che comportino deliberazioni dei Comuni soci ai sensi della normativa vigente, modifiche, aggiornamenti o approvazione ex novo del Piano Strategico Industriale della società, ovvero una eventuale revisione sostanziale dello stesso ai sensi delle disposizioni vigenti e in maniera facoltativa negli altri casi. I rappresentanti legali dei singoli soci potranno delegare un amministratore dell'Ente o far pervenire loro osservazioni a tali riunioni territoriali.

- 4) E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni di cui al comma precedente mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di inviare, ricevere, trasmettere o visionare documenti attuando contestualità di esame e di decisione.

Art. 7 - Rapporti tra Società e Comitato

- 1) La Società si impegna a mettere a disposizione del Comitato, oltre alla funzione di *internal auditing* un locale presso la propria sede amministrativa, garantendo massima riservatezza ai componenti nello svolgimento delle loro funzioni.
- 2) La Società si impegna ad aprire al Comitato un indirizzo di posta elettronica ed a mettere a sua disposizione la dotazione minima necessaria per il corretto espletamento delle sue funzioni.
- 3) La società inoltre si impegna ogni anno ad assegnare alle disponibilità del Comitato un budget di spesa per incarichi o altre necessità pari ad un valore da definirsi nell'ambito del budget annuale della società oltre alla disponibilità anche non esclusiva di una segreteria operativa per la gestione delle comunicazioni di competenza del Comitato.
- 4) La società trasmette via mail le convocazioni del Consiglio di amministrazione a ciascun componente del Comitato, unitamente alla documentazione posta a corredo dell'ordine del giorno anche ove non vi siano all'ordine del giorno deliberazioni ricomprese negli ambiti di competenza del Comitato.
- 5) I materiali oggetto di deliberazione preventiva da parte del Comitato dovranno essere resi disponibili ai membri del Comitato medesimo almeno 10 giorni prima della loro approvazione agli indirizzi di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società fermo eventuali restando casi di urgenza.
- 6) Il Comitato può chiedere al Consiglio di amministrazione e a qualsiasi altro organo o struttura societaria, ulteriore documentazione a supporto dell'attività di controllo. Qualora ciò si verifichi la società dovrà provvedere entro il termine

di 10 giorni lavorativi all'inoltro di quanto richiesto, sempre attraverso posta elettronica.

Art. 8 – Approvazione e modifiche del regolamento

- 1) Il presente regolamento viene adottato dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dallo statuto della Società.
- 2) Qualsiasi modifica al presente regolamento compete all'assemblea che vi provvederà ai sensi dello statuto societario.
- 3) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

ALLEGATO A – Area territoriale di riferimento dei Comuni soci

Comune	Area Territoriale	Quote societarie 31/12/2023 [%]
Albiano	Comunità della Valle di Cembra	2,44%
Aldeno	Territorio della Val d'Adige	3,60%
Altavalle	Comunità della Valle di Cembra	2,09%
Andalo	Comunità della Paganella	7,32%
Cavedago	Comunità della Paganella	1,21%
Cavedine	Comunità della Valle dei Laghi	4,38%
Cembra Lisignago	Comunità della Valle di Cembra	3,06%
Cimone	Territorio della Val d'Adige	0,76%
Fai della Paganella	Comunità della Paganella	2,42%
Garniga Terme	Territorio della Val d'Adige	0,51%
Giovo	Comunità della Valle di Cembra	2,69%
Lavis	Lavis	16,91%
Lona-Lases	Comunità della Valle di Cembra	1,24%
Madruzzo	Comunità della Valle dei Laghi	3,26%
Mezzocorona	Comunità Rotaliana-Königsberg	8,20%
Mezzolombardo	Comunità Rotaliana-Königsberg	10,86%
Molveno	Comunità della Paganella	5,40%
Roverè della Luna	Comunità Rotaliana-Königsberg	2,54%
San Michele all'Adige	Comunità Rotaliana-Königsberg	4,87%
Segonzano	Comunità della Valle di Cembra	2,13%
Sover	Comunità della Valle di Cembra	1,62%
Spormaggiore	Comunità della Paganella	2,20%
Terre d'Adige	Comunità Rotaliana-Königsberg	3,59%
Vallelaghi	Comunità della Valle dei Laghi	6,71%
TOTALE		100,00%

Area territoriale	% Quote capitale sociale	n. Comuni	Ab	%Ab
Comunità Territorio della Val d'Adige	4,87%	3,00	4.335,00	7%
Comunità della Valle di Cembra	15,27%	7,00	10.989,00	18%
Comunità della Paganella	18,55%	5,00	5.018,00	8%
Comunità della Valle dei Laghi	14,35%	3,00	11.230,00	18%
Comunità Rotaliana-Königsberg	30,05%	5,00	21.708,00	35%
Lavis	16,91%	1,00	9.150,00	15%
Totale	100,00%	24,00	62.430,00	100%